



CONSIGLIO GIUDIZIARIO

---

SEDUTA DEL 30 giugno 2022

DELIBERA n.1

---

OGGETTO: Deliberazione a seguito della nota del Dirigente del Tribunale prot. n.261/D/2022 dell'8 giugno 2022

---

IL CONSIGLIO GIUDIZIARIO  
nella seduta del 30 giugno 2022

7 presenti diritti al voto  
all'unanimità dei presenti  
adotta

la seguente deliberazione:

*“IL CONSIGLIO GIUDIZIARIO*

- *visto l'ordine del giorno della seduta odierna ed in particolare quanto previsto al comma 1, nonché la documentazione ritualmente allegata;*
- *letto l'allegato costituito dalla nota del Dirigente del Tribunale dott. Giovanni Canzio, indirizzata alle Loro Eccellenze in qualità di Presidenti del Consiglio Giudiziario, e preso atto di quanto ivi dettagliatamente esposto e documentato;*
- *udito il puntuale riferimento del Dirigente del Tribunale, con riguardo alla trattazione della “segnalazione” documentata in atti inerente il quotidiano “Serenissima”;*
- *preso atto che il Dirigente del Tribunale ha specificato che la puntuale ricostruzione della vicenda è stata già tempestivamente e compiutamente esposta in sede di audizione dinanzi alla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia nella seduta segreta dello scorso 13 maggio 2022;*
- *ritenuta peraltro la necessità che anche il Consiglio Giudiziario venga a conoscenza e si pronunci in seduta pubblica circa la reale ricostruzione della vicenda a tutela della indipendenza e del prestigio della Magistratura e della trasparenza che deve permeare l'operato, al fine di implementare la fiducia in essa dei cittadini;*

*RILEVATO*

- *che è dovere del Magistrato Dirigente organizzare il lavoro del Tribunale e dei singoli Magistrati procedendo alla distribuzione del lavoro giudiziario in modo tale da consentire il buon andamento dell'attività giudiziaria nonché di coordinare e dirigere gli uffici giudiziari,*



## CONSIGLIO GIUDIZIARIO

*esercitando la sorveglianza sull'esercizio delle funzioni amministrative (art. 14, comma 1 lett. a L. cost. n.1/2021);*

- *che la distribuzione del lavoro giudiziario deve seguire criteri oggettivi e predeterminati al fine di garantire il diritto a un giudice indipendente e imparziale;*
- *che i procedimenti penali, come quelli civili e amministrativi, vengono assegnati secondo l'atto organizzativo e sulla base della prospettazione contenuta nell'atto introduttivo, la quale costituisce solo un criterio astratto di individuazione del giudice assegnatario;*
- *che, viceversa, spetta esclusivamente a quest'ultimo e non al Dirigente la corretta qualificazione giuridica dei fatti e l'adozione di ogni ulteriore provvedimento, ivi compresa – se del caso - l'archiviazione immediata dell'atto introduttivo dal quale non emergano prima facie indici di rilevanza penale dei fatti;*

### RILEVATO

- *che in data 4 marzo 2021 perveniva presso gli Uffici di Cancelleria una busta da parte dell'On.le Ciavatta indirizzata al Dirigente del Tribunale;*
- *che il Cancelliere provvedeva ad aprire tale busta in presenza del Dirigente e individuava al suo interno una nota ritualmente sottoscritta contenente tre distinte segnalazioni di fatti, autonomi e fra loro differenti, astrattamente qualificabili di rilievo penale;*
- *che il Cancelliere esprimeva dubbi al Dirigente circa la corretta individuazione dei singoli titoli di reato cui le tre segnalazioni, benché unitariamente accorpate, facevano riferimento, quanto alle modalità di assegnazione per la trattazione ai magistrati competenti per materia;*
- *che il Dirigente provvedeva, in coerenza con le prescrizioni ordinamentali e con la costante prassi, a disarticolare l'originaria segnalazione, formalmente unitaria, in tre distinti procedimenti identificando (con l'ausilio degli stessi Giudici Inquirenti all'uopo interpellati) le astratte fattispecie di reato, come emergevano dalla semplice lettura dell'atto, al fine della successiva assegnazione tabellare ai rispettivi Giudici Inquirenti competenti per materia;*
- *che all'esito di tali operazioni il Cancelliere provvedeva alla formazione di tre distinti fascicoli assegnandoli ai Giudici Inquirenti tabellarmente competenti per le loro, rispettive ed autonome, determinazioni, come da attestazione in atti della Dott.ssa V. Merlo (prot. 60/VM/2022);*
- *che, in particolare, per quanto attiene alla segnalazione inerente il quotidiano "Serenissima", nella quale il segnalante rappresentava che tale quotidiano aveva ripreso le pubblicazioni "in assenza di un direttore responsabile", "in assenza della necessaria autorizzazione da parte dell'Authority dell'informazione" e "con proprietà in mano ad una società che nell'oggetto sociale non aveva possibilità di pubblicare un quotidiano", il titolo di reato è stato astrattamente individuato in quello di cui all'articolo 385 cod. pen. (indebito esercizio di una professione), non venendo assolutamente in considerazione i comportamenti dei singoli che a vario titolo avevano inviato contributi informativi al giornale e che non erano neppure indicati;*
- *che, a fronte di tale astratta qualificazione propedeutica alla assegnazione del fascicolo, spettava solo al Giudice Inquirente assegnatario procedere alla disamina dei fatti ed alla loro qualificazione giuridica in concreto. Il Giudice Inquirente, ha ritenuto, nella sua autonomia*



## CONSIGLIO GIUDIZIARIO

*valutativa e decisionale, di individuare ed iscrivere gli indagati nel registro delle notizie di reato in relazione all'ipotesi di reato identificata in concreto, inviando agli indagati identificati la comunicazione giudiziaria, a garanzia dei loro diritti di difesa;*

- *che, in definitiva, il Dirigente del Tribunale, a fronte di una segnalazione di fatti astrattamente qualificabili di rilievo penale, era obbligato a trasmettere la segnalazione al Giudice Inquirente competente, al quale solo spettavano i poteri di attivazione delle indagini o di archiviazione del procedimento, non essendo consentito dalla legge al Dirigente di sostituirsi nell'esercizio della attività giurisdizionale, quanto al vaglio di fondatezza o meno nel merito dei fatti oggetto della segnalazione;*

### DA' ATTO

*che il Dirigente del Tribunale nel caso di specie ha agito nel corretto adempimento dei doveri che la legge pone a suo carico e ha rispettato puntualmente le prescrizioni ordinamentali e organizzative, in coerenza con la costante prassi operativa;*

### DICHIARA

*l'immediata esecutività della presente deliberazione.”.*